

Scrittura Privata

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA PLUS AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ALLEGATO II, DEL D.LGS. N.115/2008 S.M.I. NONCHE' PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI, PRECEDUTI DA ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA INIZIALE DEGLI STESSI, A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'.

Rinegoziazione contrattuale CIG 97698596B1

L'anno duemilaventitre, il giorno ----- del mese di ----- (--/--/2023), le parti:

1)- FAGGIONATO ANNALISA, nata a Latisana (Ud) il 13 agosto 1961, domiciliata per la carica in Tolmezzo (Ud), via Morgagni n.5, Direttore Generale, nominata con Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 Registro Deliberazione di data 25 ottobre 2022, in rappresentanza della:

-- **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia "SAN LUIGI SCROSOPPI"**, con sede legale in Tolmezzo (Ud), via Morgagni n.5, Partita IVA: 00170100309 (di seguito denominata anche semplicemente "Amministrazione" o "Amministrazione Contraente");

2)- DAMIOLI MARIO, nato a Breno (BS) il 31/08/1975, domiciliato per la carica in Lavis (Tn), via di Vittorio n.3;

il quale interviene nella sua qualità di amministratore delegato della società:

-- **"CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A."**, con sede legale in Lavis (Tn), via di Vittorio n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento nonché Partita IVA: 01510980228 (di seguito denominata anche semplicemente "fornitore" o "appaltatore");

Premesso che:

= con determinazione n. 161 del Direttore Generale dell'Amministrazione Contraente di data 27 giugno 2018 è stata aggiudicata a "CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.", ai sensi dell'art.32 comma 5 D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta indetta per l'affidamento del "Servizio di energia plus ai sensi e per gli effetti dell'allegato II del D.lgs. n. 115/2008 s.m.i. nonché la fornitura della energia termica ed elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed elettrici, preceduti da adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale degli stessi a servizio degli immobili di proprietà" per il periodo 01/08/2018 sino al 31/07/2023 (CIG 7337023EE7) per un prezzo globale di 1.193.274,83 (unmilione centonovantatremiladuecentosettantaquattro virgola ottantatré) Euro, al netto di IVA e oneri per la sicurezza;

= con determinazione n. 179 del Direttore Generale della Amministrazione Contraente di data 27 luglio 2018 è stata disposta la variazione della decorrenza del servizio disposto con la sopra citata determinazione n. 161 di data 27 giugno 2018, dalle 0.00 del 1/09/2018 alla 24.00 del 31/08/2023;

= con determinazione n. 194 del Direttore Generale della Amministrazione

Contraente di data 17 agosto 2018 è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 7 D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione disposta con la sopra citata determinazione n. 161 di data 27 giugno 2018;

= in data 26 settembre 2018 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio energia plus rep. 43617 racc. 15307 notaio Vincenzo Cirotta;

= l'impresa Cristoforetti Servizio Energia ha promosso mediante l'invio in data 20/10/2022, prot. 2010, una Proposta di rinegoziazione contrattuale ai sensi del D.lgs. 115 del 30/05/2008;

= con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/01/2023, visto il parere positivo dell'Energy Manager, effettuate le opportune analisi e valutazioni di vantaggiosità a favore dell'ente, veniva disposta l'adesione alla proposta di rinegoziazione contrattuale del servizio energia plus per una durata quinquennale;

= l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro 45.874,00 (quarantacinquemilaottocentosettantaquattro virgola zero) e ha stipulato le polizze assicurative per la responsabilità civile con le modalità indicate negli allegati Bando di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto d.d. 23/01/2018.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto e gli altri documenti costituenti la procedura di gara d.d. 23/01/2018, nonché tutti gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto per patto espresso delle parti. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre ai documenti sopra richiamati la proposta di proroga pervenuti in data 20/10/2022 al prot. 2010 e costituita dai seguenti elaborati:

- 01 – Proposta di proroga;
- 02 – Computo metrico estimativo delle opere;
- 03 – Analisi economica;
- 04 – Elaborati grafici.

ART.2: NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il contratto è regolato:

a)-dalle clausole e dagli allegati del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b)- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il contratto è regolato, inoltre, da tutte le normative vigenti richiamate, con particolare riferimento anche a quelle richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto dd. 23/01/2018.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, decreti o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi che risultino migliorative per l'Appaltatore, questo

ultimo rinunci a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'Appaltatore dovrà rispettare e applicare, in quanto attinenti, i regolamenti nazionali e locali di igiene, sugli impianti termici ed elettrici, sui depositi liquidi infiammabili, sulle leggi antinquinamento, sulla prevenzione incendi; dovranno essere rispettate le norme UNI applicabili.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme tecniche vigenti UNIE CEI, che dichiara espressamente di conoscere, applicabili agli impianti tecnologici e di quelle in materia di sicurezza, igiene, uso razionale della energia e contenimento dei consumi, salvaguardia ambientale, smaltimento rifiuti e inquinamento, segnalando per iscritto all'Amministrazione Contraente la presenza di amianto e indicandone applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato.

In particolare, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1991 n.10 e, in particolare, di cui ai DPR n.412/1993, DPR 551/1999 e al DM 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni e relativi decreti applicativi, emanati e/o emanandi, applicabili al servizio in oggetto, nonché quanto espressamente indicato dal D.Lgs. n. 192/2005, modificato e integrato dal D.Lgs. n.311/2006, nonché le disposizioni del DPR 59/2009, delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici e del D.Lgs. 115/2008, del D.Lgs 81/ 2008 e successive modificazioni e integrazioni e di tutte le altre vigenti in materia anche se non espressamente richiamate.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da quanto stabilito dal Contratto e da tutti i suoi allegati.

Per quanto attiene la prescrizione di legge di cui al D.Lgs. n.192/2005, modificato e integrato dal D.Lgs 311/2006 (art.6 comma 1-quater) gli attestati di certificazione energetica dei singoli edifici o delle unità immobiliari interessate saranno predisposte a cura dell'Amministrazione secondo le modalità previsti dalle normative vigenti e indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.3: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'erogazione del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi allegati e negli allegati facenti parte del contratto medesimo, nonché nella proposta di proroga dd. 19/10/2022.

Il servizio di climatizzazione invernale sarà attivato per la durata consentita dalle suddette disposizioni per la zona climatica relativa al luogo di fornitura del servizio ed erogato in modo tale da mantenere nei diversi ambienti di ogni singolo edificio le condizioni di comfort indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio comprende la fornitura del combustibile nonché tutte le attività, i lavori e gli interventi così come specificati nel contratto medesimo e in tutti i suoi allegati.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente ad accettare il servizio secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti nel presente contratto.

Il Servizio verrà erogato dall'Appaltatore all'Amministrazione presso gli

stabili indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento e la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, alle condizioni e ai corrispettivi stabiliti nel presente contratto.

È altresì compresa l'esecuzione delle seguenti opere:

- installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici, posto sulla copertura piana del corpo di fabbrica lato SUD – Piano Terra, potenza nominale 12 kWp;
- installazione di un impianto per la produzione di energia termica da collettori solari termici, posti sulla copertura del corpo di fabbrica lato NORD - Piano Terzo, ad integrazione della produzione di acqua calda sanitaria con le Caldaie e Cogeneratore;
- installazione di testine servoassistite evolute a corredo dei radiatori esistenti, controllate singolarmente via radio da remoto attraverso centraline di zona collegate tra loro in rete e a loro volta implementate nel sistema di supervisione e termoregolazione centralizzato esistente.

ART.4: UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore sarà tenuto a effettuare, congiuntamente a un tecnico indicato dall'Amministrazione, un sopralluogo dei luoghi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

A seguito del sopralluogo, l'Appaltatore e l'Amministrazione dovranno redigere, in contraddittorio, un Verbale di Consegna nel quale verranno indicate tutte le informazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli impianti termici ed elettrici per i quali l'Amministrazione richiede la fornitura del servizio oggetto del presente contratto dovranno essere presi in carico dal fornitore nella situazione di fatto nella quale si trovano e, se necessario, adeguati alle norme vigenti in materia di sicurezza secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta comunque inteso che, una volta stipulato il contratto con l'Amministrazione Contraente e presi in consegna gli impianti termici ed elettrici, l'Appaltatore sarà obbligato a erogare il servizio per tutta la durata del contratto a partire dalla data di consegna.

A seguito della presa in consegna, verrà individuata la figura del "Terzo Responsabile" con le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART.5: DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il presente contratto avrà durata di 5 (cinque) anni con efficacia 1° settembre 2023 - fino alla conclusione dell'ultima stagione di riscaldamento, fatti salvi i tempi necessari per le operazioni di messa a riposo degli impianti, di eventuale messa a norma e/o collaudo e riconsegna secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Saranno autorizzati in via anticipata l'esecuzione dei lavori previsti nella proposta di proroga e specificatamente concordati tra le parti.

ART.6: CONDIZIONI DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà assicurare all'Amministrazione la fornitura del servizio nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e in tutti i suoi

allegati.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i compensi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché a ogni prestazione che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del servizio nonché ai connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, sono da remunerarsi secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dagli interventi finalizzati alla non interruzione dell'attività assistenziale o intralcio alla stessa, concordemente alle diverse esigenze eventualmente manifestate da parte dei dirigenti.

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere alle sedi e/o agli uffici dall'Amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del fornitore verificare preventivamente tali procedure.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione, per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

ART.7: OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto, a:

- erogare il servizio, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per la realizzazione dello stesso;
- eseguire le attività di pronto intervento, secondo i tempi e le modalità previsti dal contratto e dai suoi allegati;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione, di monitorare la conformità dei servizi ai parametri di qualità predisposti e specificati nel contratto e nei suoi allegati, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- a non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi relativamente a quanto indicato in contratto e nei suoi allegati.
- a predisporre e trasmettere, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'Amministrazione tutti i dati e la documentazione relativa al servizio, il tutto secondo i termini previsti nel presente contratto.

ART.8: RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTI LOCALI

L'Appaltatore deve provvedere a nominare un "Responsabile del Servizio" il quale rappresenterà l'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore per tutte le problematiche relative al servizio.

ART.9: OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo

di validità del presente contratto.

ART.10: SERVIZIO DI REPORTISTICA E PRONTO INTERVENTO

Il monitoraggio di tutte le attività relative al contratto avverrà secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Contraente, in forma di report, tutte le eventuali interruzioni di servizio precisando data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, motivi dell'interruzione.

L'Appaltatore deve istituire e rendere operativo il servizio di pronto intervento entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di consegna degli impianti; il relativo servizio dovrà essere prestato per tutta la durata del contratto con le modalità e termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore renderà noti, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi a decorrere data di consegna degli impianti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, i numeri telefonici dedicati al servizio mediante comunicazione scritta da inviare all'Amministrazione Contraente.

ART.11: SUPERVISIONE E CONTROLLO

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del contratto sono svolte dall'Amministrazione appaltante alla quale è demandata anche l'applicazione delle penali.

ART.12: CORRISPETTIVI

I Corrispettivi sono definiti nei documenti della proposta "Analisi economica" e nel "Computo metrico estimativo delle opere", corrispondenti a 1.146.849,90 (unmilionecentoquarantaseimilaottocento-quarantanove virgola novanta) Euro, al netto di IVA e oneri per la sicurezza.

ART.13: FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le modalità di fatturazione e i relativi importi sono definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento delle fatture emesse dal fornitore sarà effettuato dalla Amministrazione contraente, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e comunque entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data diricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione Contraente, previa presentazione di un DURC da parte dell'Appaltatore in corso di validità, secondo le normative vigenti.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione appaltante secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e bonificato sul conto corrente iban IT33E0538701800000002084340 intestato a "CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A." presso la "Banca Popolare Emilia Romagna" P.zza G. Cantore 32, 38121 Trento (ABI 0538 - CAB 01800).

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione appaltante, per quanto di propria competenza, le variazioni che si dovessero verificare circa le

modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel contratto di fornitura.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, ex art.1456 c.c., mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall'Amministrazione Contraente.

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione Contraente a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ogni singola fattura dovrà essere intestata alla Amministrazione Contraente e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 2, la descrizione di ciascuno dei servizi/attività/forniture cui si riferisce.

ART.14: ONERI FISCALI CONTRATTUALI E CONTRIBUTIVI

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR n.633/1972; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dello art.40 DPR 131/1986, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi previdenziali e/o contributivi, l'Amministrazione Contraente su indicazione della D.L e del R.U.P. procederà all'applicazione di una penale, come indicato nel presente contratto, per tutti i giorni di ritardo risultanti dal riscontro della mancata esibizione della documentazione di legge.

A seguito delle penali seguirà comunicazione agli istituti previdenziali assicurativi competenti da parte del R.U.P.

ART.15: PENALI - IRROGAZIONE DELLE PENALI - REGIME DELLE RISERVE

La segnalazione di fatti e/o situazioni che possono dar luogo alla irrogazione delle penali, deve essere fatta tempestivamente dal RUP, su conforme parere del Direttore dei Lavori e/o della figura di supporto preposta in tal senso, per la gestione del contratto in essere.

Tale segnalazione deve contenere sia l'indicazione precisa dei comportamenti che hanno determinato l'inadempienza o le inadempienze contrattuali sia il calcolo delle somme richieste a titolo di penale, mediante una quantificazione specifica e completa di queste ultime.

L'Amministrazione, sulla base delle indicazioni rivenienti dal RUP, procede alla contestazione nei riguardi dell'Appaltatore delle penali e alla liquidazione dell'importo dovuto.

L'emissione dell'atto di liquidazione delle penali giustifica la ritenuta

diretta dell'importo dovuto sulle somme a liquidarsi senza necessità di preavviso all'Appaltatore.

Le eventuali riserve formulate dall'Appaltatore devono essere indicate in maniera che la relativa somma sia determinata e giustificata da un'ideale relazione tecnica.

In mancanza di tale relazione e quantificazione come anche in caso di mancato rispetto del termine di 15 (quindici) giorni per la formulazione delle stesse, le riserve applicate in calce al libro di contabilità o all'ordine di servizio sono inammissibili e vanno respinte. Le riserve costituiscono un'eccezione rispetto alla causa giuridica e alla natura del contratto di appalto di servizi e devono essere ammesse qualora vi sia una oggettiva difformità tra quanto richiesto a base di gara e l'effettivo servizio e/o lavorazione previsti.

Le riserve che invece derivano da ordini di servizio e prescrizioni del RUP (o della D.L. o del supporto preposto alla gestione del contratto medesimo) non sono ammesse e, se presentate, devono essere respinte.

Per le modalità relative all'applicazione delle penali si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.16: RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE - DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

Gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente appalto s'intendono affidati in custodia allo stesso Appaltatore con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni.

Con ciò, l'Amministrazione s'intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto.

L'Appaltatore, ha stipulato ideale polizza assicurativa a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio per un importo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

Ulteriore polizza assicurativa dovrà coprire anche i rischi per i materiali ed attrezzature affidati all'Appaltatore e per il ripristino a nuovo degli impianti e manufatti danneggiati.

Copia delle polizze assicurative sono depositate all'atto della firma del contratto, presso l'Amministrazione, la quale si riserva in caso di ritardo e inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dello accaduto, è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti.

ART.17: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto.

È consentito il subappalto a terzi degli interventi o di parte di essi sotto l'osservanza di quanto prescritto all'art.105 D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di

subappalto, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione alla Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995 n.139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n.246.

ART.18: MODIFICHE ECONOMICHE AL CONTRATTO E VARIANTI CONTRATTUALI

A seguito della sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga irrevocabilmente ad accettare le seguenti condizioni, fatti salvi gli adeguamenti dei prezzi e le revisioni già previsti nel Capitolato Speciale di Appalto:

a) divieto di richiedere modifiche, integrazioni, aggiunte, variazioni, varianti, incrementi, rettifiche, aggiornamenti e revisioni del contratto stipulato.

In particolare sono escluse:

- modifiche e altre vicende rilevanti dal punto di vista contrattuale derivanti da omessa, superficiale e/o parziale osservazione degli stati dei luoghi, del cantiere e/o dell'opera.

Non potranno, inoltre, essere richieste somme aggiuntive riferibili alla sussistenza di elementi non coerenti tra le previsioni contrattuali e del servizio e le situazioni di fatto esistenti al momento della consegna degli impianti e/o dei lavori.

Nel caso in cui le difformità rilevate fossero di tale proporzione da rendere ineseguibile la prestazione contrattuale configurando un vero e proprio "*aliud pro alio*", il contratto verrà automaticamente risolto senza che l'Appaltatore abbia titolo alcuno a percepire somme di denaro riferibili al contratto medesimo.

Allo stesso potranno essere riconosciute solamente le somme corrispondenti alla realizzazione dei rilievi e delle verifiche, relativamente alla dedotta attività contrattuale;

- modifiche o rettifiche di differimento dei termini di esecuzione, sospensione lavori e revisione prezzi derivanti da difformità tra lo stato giuridico dei luoghi e/o delle attività da svolgersi in virtù del contratto e l'effettiva situazione riscontrata all'atto della consegna degli impianti e/o dei lavori.

In particolare la mancata acquisizione ed espropriazione delle aree di cantiere come anche l'indicazione di particolari comportamenti e obblighi contrattuali che fossero ritenuti non coerenti con i documenti sono da ritenersi a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà richiedere somme aggiuntive neppure laddove queste fossero necessarie al completamento di attività già poste in capo all'Amministrazione Contraente e non eseguite;

- modifiche, incrementi, aggiunte dedotte dalla variazione delle condizioni economiche relative ai prezzi dei beni primari, della manodopera e/o dei mezzi utilizzati per la realizzazione del servizio;

b) divieto di chiedere ed ottenere riconoscimenti economici relativi a lavorazioni aggiuntive e nuovi prezzi di opere ulteriori e/o difformi rispetto a quelle indicate nel contratto, fatto salvo quanto previsto nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

ART.19: CLAUSOLA SULLA MANODOPERA E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza oltre a quanto già indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio, nel caso di interventi di manutenzione riparativa funzionale che determinino la creazione di cantieri e per l'effettivo utilizzo delle somme previste per la sicurezza, l'Appaltatore fornisce, con cadenza mensile, un dettagliato rapporto in ordine alle lavorazioni poste in essere, ai costi sostenuti e agli adempimenti previsti nel piano di sicurezza.

In generale sia la formulazione e la consegna del piano sicurezza, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, sia la formulazione e la consegna della documentazione sopra citata costituiscono documento contrattuale e la mancata predisposizione e consegna degli stessi determina un inadempimento contrattuale e la conseguente irrogazione di penali. La manodopera utilizzata per il Servizio nonché quella presente in cantiere deve essere tutta iscritta, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, sul libro matricolare della ditta appaltatrice.

Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di manodopera non avente i requisiti di cui sopra, l'Amministrazione Contraente su conforme indicazione del RUP e della D.L. (o del soggetto preposto al supporto per la gestione del Contratto), procederà alla risoluzione del Contratto medesimo, senza ulteriore preavviso, ed alle segnalazioni agli organi di controllo quali INPS, INAIL, ISPEL, per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ART.20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Amministrazione, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art.1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto. L'Amministrazione Contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare la penale relativa nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto, ex art.1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R scritta, per i seguenti motivi:

- interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 15 (quindici) giorni anche non consecutivi nell'arco dell'intera durata contrattuale, o 3 (tre) giorni consecutivi;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di

- imprese non dichiarati in precedenza;
- intervenuta emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 Legge 1423/1956 ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori e legati all'Assuntore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione, delle quote di ammortamento dei costi dei lavori già realizzati con l'applicazione dello sconto per l'anticipata corresponsione della somma dovuta, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni degli obblighi contrattuali e/o normativi sopraindicati.

ART.21: RECESSO

L'Amministrazione Contraente nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo non comunicati e approvati preventivamente dall'Amministrazione Contraente (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici);
 - c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione appaltante.

In ogni caso, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, l'Appaltatore

dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dall'Amministrazione appaltante interessata, provocare danno alle stesse.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

ART.22: TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) dichiara espressamente che con riferimento alla gara di cui al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt.81 e ss. del Trattato CE e gli artt.2 e ss Legge 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., per il fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART.23: RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali della presente convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

ART.24: CAUZIONE

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari a Euro 45.874,00 (quarantacinquemilaottocentottantaquattro virgola zero) e ridotta secondo le disposizioni del quale è risultato aggiudicatario mediante la stipula di una fidejussione bancaria con primaria agenzia assicurativa.

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 c.c., nascenti dal presente contratto e dall'esecuzione dei singoli contratti di fornitura effettuati dall'Amministrazione appaltante.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 16.

La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente dalla data di presa in consegna degli impianti termici, indicata nel Verbale di Consegna, e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto nonché per tutta la durata dei singoli contratti esecutivi del contratto medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti esecutivi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dall'Amministrazione appaltante verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Amministrazione Contraente.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

ART.25: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.

ART.27: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie dipendenti dal contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l'intervento del responsabile del procedimento, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta all'Amministrazione richiesta da parte dell'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A/R

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti nel termine succitato sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine
E' esclusa la competenza arbitrale.

ART.28: TRATTAMENTO DEI DATI -CONSENSO AL TRATTAMENTO

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e dell'art. 29 del D.lgs. n.196/2003, (Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, volte a garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

L'esecutore, in qualità di appaltatore, è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nell'Allegato Privacy, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Azienda e/o a terzi.

ART.28: CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente.

La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle

disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ART.29: CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.

In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà deroga delle parti manifestata per iscritto.

Il Fornitore, come sopra rappresentato, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., e all'uopo dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

ART.30: SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della società "CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P. A." tutte le spese, imposte, tasse e contributi dipendenti dal presente contratto.

Il presente contratto, ai sensi dell'art.32, comma 14, D.lgs. 50/2016, è stato redatto con procedure informatiche.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:

ASP della Carnia - Annalisa Faggionato

Cristoforetti Servizi Energia - Damioli Mario

.....